

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2994 del 26/06/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IL FARO QUALITY FISH SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI,22-24-26 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI MEDIANTE SURGELAMENTO E SALATURA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI, 22-24-26
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3088 del 26/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GIUGNO 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA IL FARO QUALITY FISH SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI, 22-24-26 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI MEDIANTE SURGELAMENTO E SALATURA NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI, 22-24-26

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) della Valconca in data 15/11/2019 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2019/182284 del 26/11/2019 (pratica ARPAE n. 33585/2019) dalla **DITTA IL FARO DI RAFFAELLI MASSIMO & C. S.a.s** (C.F./P.IVA 02246870410), avente sede legale in Comune di Morciano di Romagna – Via Giusti, 8 e produttiva in comune di **Morciano di Romagna - Via Don Masi, 22-24-26** intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTA la richiesta di integrazioni e contestuale interruzione dei termini di Arpae PG/2020/0002759 del 09/01/2020 e le successive integrazioni pervenute in data 05/02/2020 PG/2020/18194;

VISTE le successive integrazioni volontarie PG/2020/48126 del 30/03/2020;

PRESO ATTO che in data 17/03/2020 PG/2020/41762 la ditta ha trasmesso nuova visura relativa alla trasformazione societaria da ditta IL FARO DI RAFFAELLI MASSIMO & C. S.a.s a ditta IL FARO QUALITY FISH SRL trasferendo anche la sede legale da Via Giusti,8 a Via Don Masi,22-24-26 Comune di Morciano di Romagna;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di *LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI MEDIANTE SURGELAMENTO E SALATURA*;

CONSIDERATO che in data 23/12/2019 PG/2019/0196561 è stata convocata la *Conferenza dei Servizi* in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

ACQUISITO in data 26/03/2020 PG/2020/0046695 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Morciano di Romagna del 26/03/2020 Prot.n.3775 per gli scarichi in pubblica fognatura che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n. 26701 del 16/03/2020;

DATO ATTO che il Comune di Morciano di Romagna in qualità di ente competente ha espresso in data 26/03/2020 Prot.n.3775 parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e di inquinamento acustico L.447/95 con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti (90 giorni) dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso

ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06). Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

VISTA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 17/04/2020 PG/2020/56457;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **IL FARO QUALITY FISH SRL** avente sede legale in Comune di **MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI,22-24-26** (C.F./P.IVA 02246870410) per l'esercizio dell'attività di *LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI MEDIANTE SURGELAMENTO E SALATURA* nell'impianto sito in Comune di **MORCIANO DI ROMAGNA - VIA DON MASI,22-24-26** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - per quanto riguarda l'impatto acustico la ditta dovrà trasmettere la Valutazione di Impatto Acustico Post – Operam al fine di accertare il rispetto dei valori limite e la congruità tecnica delle stime previsionali prodotte;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Morciano di Romagna, Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A, Azienda U.S.L.) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI

Nello stabilimento la società svolge Attività di “**Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento e salatura**”.

Il gestore della società dichiara un periodo di attività pari a 260 giorni/anno.

Il gestore dichiara di utilizzare attualmente i seguenti quantitativi annuali di materia prima:

- Prodotti da trattare (refrigerati) per un totale di circa 39.000 kg/anno (pari a circa 150 kg/giorno);
- Prodotti da trattare (congelati) per un totale di circa 156.000 kg/anno (pari a circa 600 kg/giorno);
- Ingredienti per preparati gastronomici per un totale di circa 6.250 kg/anno (pari a circa 24 kg/giorno);
- Prodotti per la pulizia per un totale di circa 472 kg/anno (pari a circa 1,8 kg/giorno).

È presente n.1 caldaia alimentata a metano asservita esclusivamente al riscaldamento dei locali, avente una potenza termica nominale massima totale di 30.5 kW, con emissione **E4**. Pertanto avendo una Potenzialità Termica Nominale (PTN) totale < 3 MW_t questo punto di emissione, non è soggetto ad autorizzazione in quanto ricadente nella fattispecie prevista dal Titolo II Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. all'art. 282 comma 1. E' altresì soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

È presente n. 1 sfiato asservito ad espulsione di aria esausta dagli uffici e dallo spogliatoio denominata **E5**. Ai sensi dell'art. 272 co.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni provenienti da “*Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro*”, non si applica il Titolo I della Parte V, pertanto non è soggetto ad autorizzazione.

I camini delle emissioni **E1, E2, E3** convogliano gli effluenti oltre il colmo dell'edificio.

Durante le operazioni di lavaggio locali di lavorazione e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti con sostanze detergenti/sanificanti rimane in funzione l'impianto di aspirazione collegato all'emissione **E2**;

PRESCRIZIONI:

Emissioni NUOVE

E1 - Abbattimento Congelamento Surgelazione

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 3.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente (variabile in base alla temperatura interna ed esterna).

Durata: 4 h/giorno

Frequenza: 260 giorni/anno

Altezza: 8,2 m

Sezione: 0,21 m²

L'operazione comporta l'emissione di azoto, utilizzato per la surgelazione come gas criogenico, per il quale non sono previsti limiti all'emissione.

Autocontrolli: l'azienda dovrà annotare, con frequenza mensile, su apposito **registro** con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal gestore i seguenti indicatori: i quantitativi dei prodotti utilizzati, i giorni di funzionamento dell'impianto afferente alle operazioni di abbattimento, congelamento e surgelazione. Tale registro deve essere conservato a disposizione degli organi competenti per il controllo.

E2 - Lavorazione prodotto ittico e mollame e pulizia apparecchiature

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 4.700 Nm³/h

Temperatura: Ambiente (variabile in base alla temperatura interna ed esterna).

Durata: 5 h/giorno

Frequenza: 260 giorni/anno

Altezza: 8,2 m

Sezione: 0,28 m²

La ditta dichiara che durante le operazioni di pulizia dei locali, lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti con le sostanze detergenti/sanificanti l'impianto di aspirazione risulta in funzione, pertanto si prescrive il limite relativo alle sostanze alcaline come da D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. Allegato 4 punto 4.21.6 **“Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/giorno”**:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà annotare, con frequenza mensile, su apposito **registro** con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal gestore i seguenti indicatori: i quantitativi dei prodotti utilizzati (alimenti marini e prodotti detergenti), i giorni di funzionamento dell'impianto di lavorazione del prodotto ittico e mollame. Tale registro deve essere conservato a disposizione degli organi competenti per il controllo;

Le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate non devono contenere o provocare l'emissione di sostanze o preparati classificati cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni.

E3 - Cottura e preparazioni prodotti

Impianto di abbattimento: Pannelli a parete doppia (lamiera plastificata esternamente e zincata internamente) con filtri sintetici ondulati EU4.

Portata massima di progetto: 11.700 Nm³/h

Temperatura: ambiente

Durata: 4 h/giorno

Frequenza: 260 giorni/anno

Altezza: 8,2 m

Sezione: 0,28 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nella D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. Allegato 4 punto 4.21
“Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/giorno”: Non previsti.

Autocontrolli: l’azienda dovrà annotare, con frequenza mensile, su di un apposito **registro** con pagine numerate e bollate da Arpae e firma dal gestore i seguenti indicatori: i quantitativi dei prodotti utilizzati, i giorni di funzionamento degli impianti di cottura e preparazione prodotti, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento. Tale registro deve essere conservato a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Altre prescrizioni:

- a) **Messa in esercizio**: il gestore dovrà comunicare almeno 15 giorni prima, la data della messa in esercizio del nuovo impianto alla scrivente Agenzia ed al Comune.
- b) La **messa a regime** dei nuovi impianti dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti dell’emissione E2 in uno dei primi dieci giorni di marcia dell’impianto a regime mirante alla verifica del rispetto del valore limite. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell’impianto alla scrivente Agenzia (ARPAE - S.A.C. Sez. Prov. di Rimini) e alla ARPAE Area Est Sez. Prov. di Rimini – Servizio Territoriale, tramite PEC (aorn@cert.arpa.emr.it), e devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell’autorizzazione.
- c) I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- d) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto di abbattimento (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla S.A.C. ed alla competente ARPAE area EST Sez. Prov. di Rimini Servizio - Territoriale entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento via PEC (aorn@cert.arpa.emr.it). Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro ove prescritto.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell’impianto durante l’esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Nel caso di misure discontinue manuali la concentrazione deve essere calcolata su 1 (uno) campionamento della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose.

Saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione (VLE), nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

f) I risultati analitici degli autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al
 - 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

- g)** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incetezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).
- h)** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".
- i)** Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).
- j)** Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo. Le metodiche da utilizzare devono essere scelti a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - ISO -UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Ai sensi della D.G.R. n. 2236/2009 s.m.i. gli effluenti provenienti dall'impianto afferente alle operazioni di cottura e preparazione prodotti devono essere convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o

qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

k) E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpa Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione. Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- Almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- Coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

l) Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc...) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a

pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di oogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 metri e < 15 metri	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco.
Quota > 15 metri	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo e, possibilmente di Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- m)** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata e identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- n)** Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..
- o)** Ai sensi dell'art.272-bis e art. 270 commi 1 e 2 e Allegato V parte I alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i., qualora si riscontri nell'esercizio dell'attività l'emissione di vapori o sostanze odorigene sia informale diffusa che convogliata, l'Autorità competente può prescrivere ulteriori misure per la riduzione delle stesse.

Condizioni di normalizzazione dei risultati:

I limiti di emissione sono espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente). Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

- Temperatura 273 K
- Pressione 101,3 KPascal
- Gas secco
- Ossigeno di riferimento.

Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte del D.Lgs. 152/06 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi:

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente Arpa.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI – UNI EN – UNI EN ISO – UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259 UNI EN 13284-1
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078); UNI EN ISO 16911-2 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790.
Determinazione delle Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1 + NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante, solubilizzazione del particolato isocinetico con analisi mediante titolazione).

LEGENDA ZONE FASCECCATO

ZONA 1	-	uffici
ZONA 2	-	Spogliatoi
ZONA 3	-	Laboratorio

FABBRICATO: Laboratorio Artigianale

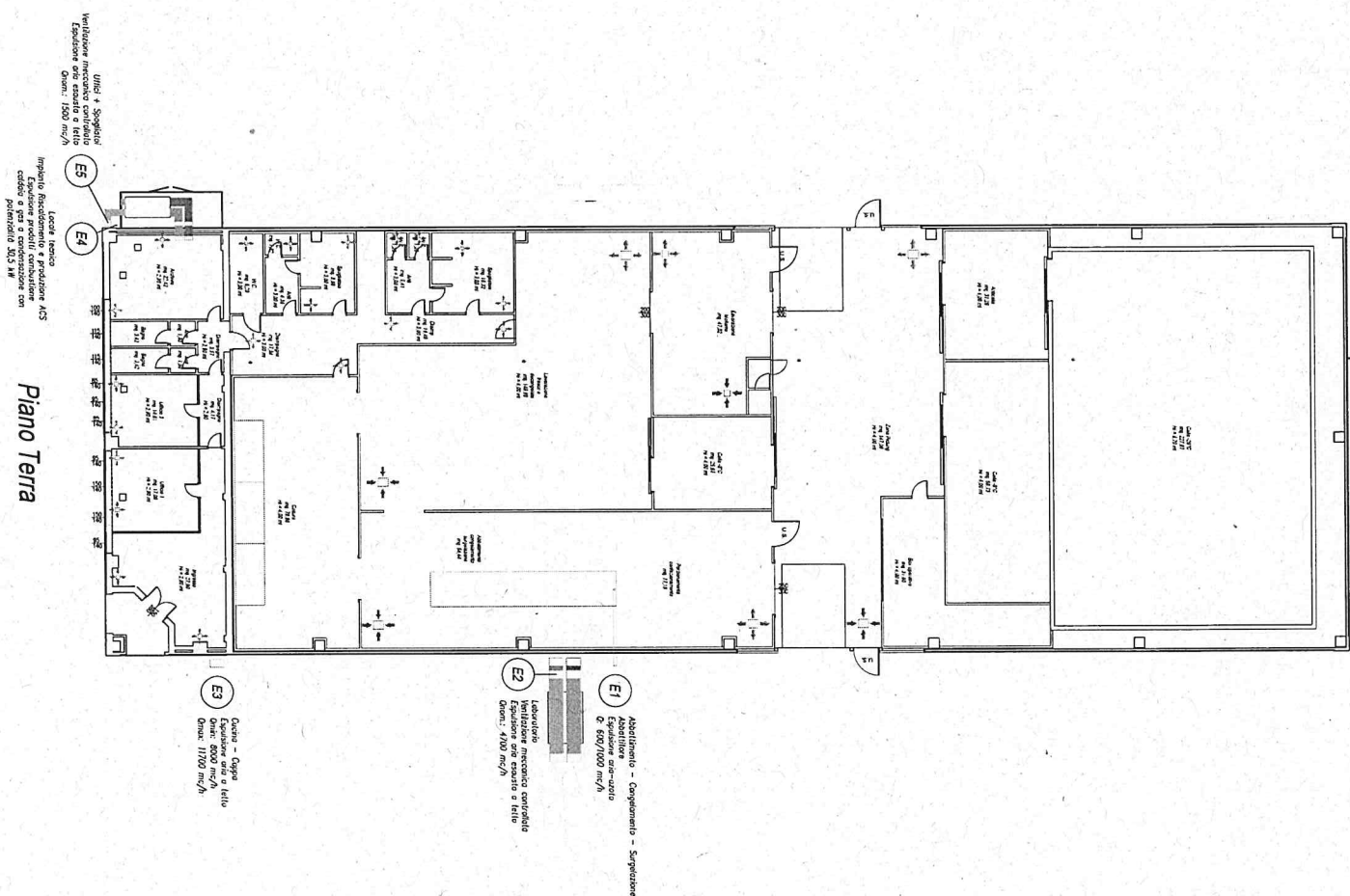
Via Albazero n° 75
47833 Morciano Di Romagna
tel. 0541 857590
cel. 335 5251005
E-mail: studiodiguli@gmail.com

data: 13 Novembre 2019

Fornito digitalmente da
GABRIELE DI GUA

P.zza S. Maria della Pace, 1415
 00187 Roma - Tel. 06/478111
 Telex 320333 - Telex 320333

Protein n° 2592



Piano Terra

LEGENDA SIMBOLOGIA	
	RICORDATELA! INSEGNATELA! NON DI SEMPLICE NEGLI AMBITI
	RICORDATELA! DI ESTIMAZIONE DELLA CAPACITÀ DEGLI ALUNNI



HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

ALLEGATO B

Sede legale Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale Int. vers. € 1.489.538.745,00

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aoorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di MORCIANO DI ROMAGNA
Sportello unico attività produttive
Unione dei Comuni della ValConca
Via Colombari, 2
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)
unionevalconca@legalmail.it

Modena, 16/03/2020
Prot. n. 26701

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 8/2020 Richiesta di parere Prot. 116193 del 27/11/2019;

▪ Responsabile dello scarico	IL FARO Di Raffaelli Massimo e C. S.A.S.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Don Domenico Masi, 22, 24, 26 - MORCIANO DI ROMAGNA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione prodotti ittici
▪ Potenzialità dell'insediamento	2.000 mc/anno; 12 mc/gg
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	dissabbiatore e degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CATTOLICA, VIA DEI GLICINI, 17 CATTOLICA

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Sig. Gabellini Gianluca con studio tecnico in SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), Via Malpasso, 1707.

In riferimento all'istanza Vs. rif. pratica 33585/2019 e successive integrazioni;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: **lavorazione e conservazione di prodotti ittici.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dal rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) La portata massima consentita in pubblica fognatura non dovrà superare **1l/s.**
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:



sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

dissabbiatore, degrassatore;

misuratore di portata elettromagnetico approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria della rete fognaria **"Rev.01 layout produzione e schema fognario" di gennaio 2020.**

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.